



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio IX- Ambito Territoriale di Mantova
Via Cocastelli, 15 - 46100 Mantova - Codice Ipa: m_pi

**IPOTESI DI CONTRATTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO RISORSE
DECENTRATE (EX FUA) PER L'ANNO 2019 - RELATIVA AL PERSONALE NON
DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI**

Il giorno sedici del mese di marzo 2022 alle ore 9.30, presso l'Ufficio IX - Ambito Territoriale di MANTOVA, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica trattante in sede decentrata, composta come di seguito indicata:

Filomena Bianco - Dirigente dell'Ufficio VI - Ambito Territoriale di Cremona, con delega di firma per l'assunzione di atti e provvedimenti amministrativi di competenza dell'Ufficio IX - Ambito Territoriale di Mantova, giusta delega del Direttore Generale dell'USR per la Lombardia, prot. n. 261 del 02/03/2022

i rappresentanti delle OO.SS. di categoria

ASSENTI

e il rappresentante della RSU dell'Ufficio IX - Ambito Territoriale di Mantova dott.ssa Paola Pecchini (anche su delega della sign. Marilena Ciampa)

PREMESSO che in data 07/02/2022 è stato sottoscritto definitivamente il CCNI concernente "Criteri e modalità di utilizzazione del Fondo risorse decentrate (ex FUA) destinato alla retribuzione di produttività del personale non dirigente - Anno 2019;

VISTO l'art. 4 del citato Contratto, concernente le modalità di utilizzo della quota destinata alla "Retribuzione per i centralinisti telefonici non vedenti e ipovedenti";

RICHIAMATA la nota prot. 3507 del 17/02/2022 dell'USR Lombardia- Ufficio VIII, relativa alla ripartizione delle risorse finanziarie tra le sedi di contrattazione dell'USR Lombardia, destinate alla retribuzione correlata alla *performance organizzativa ed individuale* e ai *centralinisti non vedenti*;

PRESO ATTO che, con la predetta nota, è stata assegnata a questo Ufficio IX- Ambito Territoriale di Mantova la **risorsa complessiva di euro 23.691,01**, quale FRD Fondo Risorse Decentrate (ex FUA), relativo all'anno 2019, come meglio specificato al successivo art. 2 della presente ipotesi di contratto:

le parti, come sopra individuate, in rapporto alle disponibilità finanziarie accertate a carico del Fondo Risorse Decentrate (ex FUA) per l'anno 2019, stipulano quanto segue:

Art. 1

Destinatari

Il presente accordo si applica a tutto il personale non dirigenziale del Comparto Funzioni Centrali appartenente ai ruoli dell'ex MIUR, così come elencato espressamente ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo - CCNI.

Art. 2

Risorse finanziarie

Il presente accordo è basato sul Contratto Collettivo Nazionale Integrativo - CCNI, che prevede criteri e modalità di utilizzazione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2019.

Il fondo per la retribuzione correlata alla *performance organizzativa* (50%), è disciplinato dall'art. 8 del CCNI; quello per la retribuzione correlata alla *performance individuale* (50%), è disciplinato dagli articoli 9, 10 e 11 del CCNI e dalla presente contrattazione di sede.

Il Fondo Risorse Decentrate (ex FUA) assegnato a questo Ufficio per n. 6 unità di personale amministrativo - Comparto Funzioni centrali, in servizio presso l'Ambito Territoriale di Mantova, relativamente alla quota per l'anno 2019 è il seguente:

Importo lordo dipendente destinato alla contrattazione di sede	Importo lordo dipendente destinato alla performance organizzativa	Totale lordo dipendente
€ 11.287,30	€ 11.287,30	€ 22.574,60

Importo lordo dipendente destinato alla retribuzione per i centralinisti telefonici non vedenti e ipovedenti	Risorsa Complessiva
€ 1.116,41	23.691,01

Art. 3

Retribuzione per i centralinisti telefonici non vedenti e ipovedenti

Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNI, il compenso annuo pro-capite spettante ai centralinisti telefonici non vedenti e ipovedenti, in servizio per l'intero anno 2019, è pari a € 1.481,48 (lordo dipendente € 1.116,41).

Detto compenso è indipendente da quelli individuati negli articoli da 6 a 12 del CCNI.

Art. 4

Impiego delle risorse da destinare alla performance organizzativa

La somma pari ad € 11.287,30 è destinata alla retribuzione correlata alla *performance organizzativa*. Ai sensi dell'art. 8, c. 2 del vigente CCNI, la *performance organizzativa* è valutata in base al grado di raggiungimento di obiettivi specifici, nella loro declinazione annuale, relativi all'Amministrazione nel suo complesso; tale valutazione, operata dall'OIV, determina, per il personale delle Aree, l'attribuzione fino ad un massimo di 5 punti su 100.

L'ammontare della risorsa in parola, è destinata a retribuire il contributo dei dipendenti alla *performance organizzativa* dell'amministrazione nel suo complesso; tale compenso è calcolato per anno (convenzionalmente 360 giorni) e sulla base del servizio prestato nel 2019 al netto dei seguenti periodi di assenza:

a) periodo per cessazione dal servizio a qualsiasi titolo, nel corso del 2019;

- b) periodo precedente all'assunzione in ruolo nel corso del 2019;
 - c) periodo precedente al provvedimento di comando in entrata nel corso dell'anno 2019;
 - d) periodo successivo al provvedimento di comando in uscita nel corso dell'anno 2019;
 - e) periodo di assenza per aspettativa senza assegni;
 - f) periodo di congedo, continuativo o frazionato, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 art. 42, comma 5.
- E' anche destinatario dei compensi, in quota parte, di cui trattasi, il personale di cui al comma 5, dell'art. 8 del vigente CCNI.

La retribuzione in parola, correlata alla *performance organizzativa*, è del tutto indipendente da quella individuata sulla scorta della *performance individuale*.

Art. 5

Modalità di corresponsione delle risorse da destinare alla performance organizzativa

Secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del CCNI, la risorsa finanziaria destinata alla performance organizzativa (€ 11.287,30) viene ripartita tra le unità di personale da parte degli Uffici Scolastici Regionali e dagli Uffici dell'Amministrazione Centrale senza nessun ulteriore passaggio contrattuale di sede, sulla base della risorsa assegnata.

Le eventuali economie, derivanti dal criterio di riduzione proporzionale della quota del fondo assegnata per le situazioni di cessazione o inizio del rapporto di lavoro o di assegnazione e/o trasferimento da/per altra Amministrazione, aspettativa senza assegni, congedo straordinario nel corso dell'anno, sono assegnate secondi i criteri stabiliti all'art. 8 c. 6 del CCNI.

Art. 6

Impiego delle risorse da destinare alla performance individuale e della maggiorazione

La somma pari ad € 11.287,30 è attribuita in quota parte al personale, sulla base della valutazione a ciascuno attribuita a suo tempo dal dirigente responsabile dell'Ufficio di appartenenza.

Al fine di determinare l'entità della retribuzione di produttività individuale per ciascun dipendente, il competente Ufficio finanziario si atterrà alle modalità ben specificate nel CCNI di riferimento, tenendo nel debito conto le classi di merito riportate all'art. 6 del CCNI.

Art. 7

Differenziazione del premio individuale

In attuazione dell'art. 78 del CCNL del 12.02.2018 del Comparto Funzioni Centrali, triennio 2016/2018, e secondo quanto previsto dall'art. 10 del CCNI, un range compreso tra il 5% e il 20% dei dipendenti inseriti nella prima classe di merito (> 85 sino a 100 punti) è destinatario di un premio individuale correlato alla performance individuale. Tale maggiorazione è individuata in una maggiorazione pari al 30% del valore medio pro - capite calcolato sul rapporto tra risorsa complessiva e numero di dipendenti aventi una valutazione positiva, pari ad € 748,91 (€ 564,37 lordo dipendente) e cioè: € 7.369.298,08 : 2952 x 30%.

In caso di parità nella valutazione tra gli aventi diritto, in aggiunta ai criteri descritti dall'art. 10 commi 3, 4, e 5 si stabilisce, quale titolo di preferenza, la maggiore anzianità di servizio del dipendente. L'importo del premio individuale si aggiunge a quanto determinato a titolo di performance individuale.

A tal proposito si evidenzia che:

nella presente sede di contrattazione, le parti concordemente individuano la percentuale del 5% dei dipendenti inseriti nella classe di merito > di 85 e sino a 100 punti, quali destinatari della maggiorazione

del premio individuale correlato alla performance individuale. Tale percentuale del 5%, su sei unità di personale in servizio nel 2019, corrisponde allo 0,3% punti percentuale.

Di conseguenza, al personale non viene attribuita alcuna maggiorazione del premio individuale correlato alla performance individuale.

La motivazione di tale scelta, condivisa all'unanimità da tutti i sottoscrittori della presente ipotesi di contratto di sede, è legata alla grave sofferenza di dotazione organica di questo Ufficio IX – AT di Mantova, che ha visto impegnati, nel 2019, in egual misura, tutti i dipendenti inseriti nella 1^a classe di merito: > di 85 e sino a 100 punti.

Art. 8

Retribuzione della performance individuale

All'esito delle operazioni di cui all'art. 7 della presente contrattazione di sede, la risorsa residuale, è destinata alla remunerazione della performance individuale sulla base degli importi destinati alla contrattazione di sede, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2 del CCNI.

Sulla base del punteggio conferito in sede di valutazione, il CCNI ha previsto cinque classi di merito, declinate secondo il punteggio di valutazione compreso tra zero e 100, cui corrisponde una percentuale di assegnazione della retribuzione.

I distinti compensi individuali sono determinati sulla base del numero di unità di personale inserito in ciascuna classe di punteggio:

- 1) > 85 sino a 100 punti 100%
- 2) > 74 sino a 85 punti 90%
- 3) > 50 sino a 74 punti 80%
- 4) > 10 sino a 50 punti 70%
- 5) sino a 10 punti 0%

Il peso percentuale del valore da associare a ciascuna classe individuata dal CCNI è stato ritenuto, in questa sede, aderente ai principi di gradualità e ragionevolezza.

Il personale inserito nella quinta classe di merito non percepisce alcun compenso connesso né alla *performance organizzativa*, né alla *performance individuale*.

Si precisa che il personale di questo Ufficio IX – AT di Mantova, destinatario del fondo per la retribuzione della performance individuale, risulta così collocato:

n. 3 unità nella prima classe di merito.

n. 3 unità nella seconda classe di merito

Art. 9

Disposizioni finali

Entro 10 giorni dall'attribuzione delle risorse finanziarie qui citate, in osservanza alle norme sulla trasparenza delle operazioni di cui al presente accordo, il dirigente responsabile fornirà alle OO.SS. territoriali e alla R.S.U. l'elenco degli importi attribuiti, omettendo i nominativi dei beneficiari, sulla base della vigente normativa in materia di privacy.



Art. 10

Controllo di regolarità amministrativo-contabile



Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 123/2011, il presente accordo di sede, unitamente alla relazione illustrativa, alla relazione tecnico-finanziaria ed alla comunicazione della risorsa finanziaria assegnata ai fini della definizione del contratto di sede, sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il MI, per il controllo di regolarità amministrativo-contabile.

Contestualmente, il contratto di sede verrà inviato anche alla Direzione per le risorse umane e finanziarie del MI.

PER LA PARTE PUBBLICA

PER LE OO.SS.

PER LA RSU

 Filomena Bianco Dirigente dell'Ufficio VI - AT di Cremona, delegato alla firma per l'Ufficio IX - AT di Mantova	ASSENTI	 Paola Pecchini

